CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4 – 00196 Roma http://www.geometrinrete.it/it/geometri

ISCRIZIONE – Legge 20/10/1982 n. 773 - Legge 04/08/1990 n. 236 e s.m.

La contribuzione obbligatoria è così distinta:

- Contributo soggettivo (sul reddito professionale imponibile);
- Contributo integrativo (sul volume d'affari).

Frazionabilità dei contributi

Per chi si iscrive in corso d'anno i contributi soggettivo e integrativo saranno dovuti in rapporto al periodo e calcolati in dodicesimi (esempio: iscrizione 1 aprile = dovuto 9/12).

ISCRITTI Cassa

Sono tenuti al versamento dei seguenti contributi:

- **1.** Contributo soggettivo 15,00% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente (fino a € 152.650,00) e 3,5% per il reddito eccedente.
- **2. Contributo integrativo** 5 % (dal 01/01/2015) L'aumento non si applica ai geometri iscritti Cipag che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e ss.mm. per i quali rimane in vigore la precedente misura del 4%.
- **3.** Contributo maternità per la copertura degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità di maternità alle iscritte alla Cassa (D. Lgs. n. 151/2001).

Per l'anno 2018 i contributi minimi sono pari a:

- € 3.250,00 per il contributo soggettivo (Posizione: IO);
- € 1.625,00 per il contributo soggettivo per pensionati d'invalidità iscritti all'Albo e alla Cassa (1/2);
- € 1.625,00 per il contributo integrativo;
- € 12,00 per il contributo indennità di maternità.

DICHIARAZIONE REDDITUALE E PAGAMENTO CONTRIBUTI

L'obbligo della presentazione dei dati reddituali decorre dall'anno successivo a quello di iscrizione alla Cassa.

La comunicazione obbligatoria (reddito professionale prodotto ai fini IRPEF e volume affari IVA) deve essere effettuata tramite modello Unico, riportando i dati nella sezione III^ del quadro RR dedicata ai geometri.

La contribuzione **per il primo anno** di iscrizione deve essere versata esclusivamente con le modalità previste e fruibili tramite il servizio "Portale dei Pagamenti → Pagamento minimi" nell'area riservata del sito della Cassa al quale accedere con apposite credenziali fornite da CIPAG. Per gli anni successivi il versamento dei contributi obbligatori minimi e delle eventuali

autoliquidazioni deve essere effettuato con il mod. F24 Accise in sede di presentazione della dichiarazione tramite Unico.

In caso di cancellazione in corso d'anno, fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi minimi frazionati, è sempre dovuto anche il pagamento dell'autoliquidazione sui valori reddituali prodotti nell'anno di cancellazione.

La comunicazione del predetto reddito dovrà essere resa con le stesse modalità e tempi previsti per la presentazione del modello Unico ed il versamento delle eventuali autoliquidazioni contributive dovrà avvenire mediante il mod. F24 Accise.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso fiscale, gli iscritti CIPAG possono regolarizzare spontaneamente i ritardi e le omissioni, parziali o totali, dei pagamenti derivanti da UNICO attraverso il "Ravvedimento operoso". In tal caso valgono le stesse scadenze temporali previste per il ravvedimento operoso tributario, ma con applicazione delle sanzioni dovute nelle misura prevista dal Regolamento CIPAG sulla contribuzione (art. 43 comma 7).

PORTALE DEI PAGAMENTI

Per sanare altri debiti contributivi non prescritti, ad esclusione dei contributi da versare nell'anno in corso e di quelli già accertati a mezzo ruolo esattoriale, è disponibile, sempre nell'area riservata sopra menzionata, il "Portale dei pagamenti". Tale servizio consente di verificare la regolarità della propria posizione contributiva e di pagare eventuali somme dovute a titolo di tributi, sanzioni ed interessi, scegliendo quali annualità a debito estinguere oltre alla modalità di pagamento tra quelle previste (Rid, Carta di credito, carta di credito speciale, M.Av.)

AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI

Dal 1°.1.2007 l'agevolazione per i neodiplomati comporta il pagamento di

- 1/4 della contribuzione soggettiva minima per i primi 2 anni di iscrizione = (per l'anno 2018 € 812,50)
- 1/2 per i successivi tre anni

= (per l'anno 2018 \in 1.625,00)

Rimane confermata per il neodiplomato <u>l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima</u>, fatta salva l'eventuale autoliquidazione.

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età.

Il versamento del contributo integrativo è calcolato sul volume d'affari prodotto nell'anno precedente e deve essere effettuato nelle forme stabilite dalla Cassa Italiana Geometri.

REGIMI FISCALI

In considerazione della complessità e articolazione dell'argomento se ne consiglia l'approfondimento con un consulente fiscale.

Il sito Cassa Geometri su cui reperire ogni altra informazione utile è accessibile all'indirizzo:

http://www.geometrinrete.it/it/cassa/cassa-geometri

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

(Art. 11 Legge 20.10.1982 n. 773 e s.m.)

Il Contributo integrativo (Art. 2 del Regolamento) è dovuto:

- Dal 1°.1.2015 l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo è stata innalzata dal **4% al 5%** e va applicata anche nei confronti di tutti i professionisti (geom. arch. ing.). L'aumento non si applica ai geometri iscritti Cipag che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato (consultabile all'indirizzo: http://www.geometrinrete.it/CMSContent/Cassa/pdf/LeGuide/elenco%20ISTAT.pdf) individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e ss.mm. per i quali rimane in vigore la precedente misura del **4%**.
- Gli iscritti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.
 - La maggiorazione percentuale ed il Volume d'affari si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio della attività professionale.
- Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato geometra iscritto. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato sulla quota del volume d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.
- Le persone giuridiche di cui all'art. 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla Cassa.

Esempio di Parcella:

INTESTAZIONE	_	JENTE oggetto NON possessore di Partiva IVA)
Parcella nº 01/20	18 del 09.01.2018	
Onorario e spese Cassa Geometri 5%		€ 520,00€ 26,00
I.V.A. 22%	IMPONIBILE	€ 546,00 € 120,12
	TOTALE	€ 666,12 =======

Ritenuta d'acconto:

- 20% se il cliente è un sostituto d'imposta (possessore di partiva IVA) va calcolata su onorario e spese (su € 520,00 dell'esempio);

Per l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto <u>occorre fare in ogni caso riferimento al regime</u> <u>fiscale di appartenenza.</u>

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo, che non è soggetto ad IRPEF e che non concorre alla formazione del reddito professionale, è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41 convertito in legge 22 marzo 1995 n. 85.